



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
(Provincia di Benevento)
www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI UTILIZZAZIONE

- IMPIANTI SPORTIVI**
- IMMOBILI COMUNALI**
- SPAZI PUBBLICI**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 24 DEL 5 ottobre 2012
ENTRATO IN VIGORE IL

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 . (OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla normativa vigente in materia.
2. Detti impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Esso disciplina altresì l'utilizzo degli immobili e degli spazi aperti di proprietà comunale da parte di persone giuridiche, enti o persone fisiche che svolgono attività di pubblico interesse, con priorità per soggetti aventi sede ed operanti sul territorio di San Giorgio del Sannio, per lo svolgimento di attività sportive, manifestazioni o iniziative varie programmate su base annua o stagionale o di carattere occasionale.

Articolo 2 . (IMPIANTI SPORTIVI)

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale alla data di emissione del presente Regolamento sono i seguenti:
 - ◆ STADIO COMUNALE di VIA G. BALDASSARRE
 - ◆ CAMPO PATTINAGGIO di VIALE A. MANZONI – VIA CESINE
 - ◆ PALESTRA COMUNALE di VIALE MANZONI
 - ◆ PALESTRA COMUNALE (SCUOLE) di VIA G. BOCCHINI di VIALE MANZONI
 - ◆ PALAZZETTO di VIA OLMO LUNGO
 - ◆ IMPIANTI SPORTIVI PER GIOCO TENNIS di VIALE SPINELLI – VIALE MANZONI
 - ◆ CAMPETTO MINI PITCH di Via Suor FLORIANA TIRELLI (IN CONVENZIONE DI UTILIZZO) nonché
 - * PISCINA DI VILLA “ SECURITAS “ in Via C. BOCCHINI (IN CONTRATTO PLURIENNALE DI CONCESSIONE IN GESTIONE)
2. Sarà compito della Giunta Comunale aggiornare l'elenco di cui sopra qualora vengono realizzati nuovi impianti.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Articolo 3 . (COMPETENZE)

1. Per l'attuazione del presente regolamento sono rispettivamente competenti, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, l'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo/Patrimonio -

Articolo 4 . (CONSIGLIO COMUNALE)

1. Al Consiglio Comunale spettano le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, oltre che l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi, le clausole essenziali ecc.

Articolo 5 . (GIUNTA COMUNALE)

1. Alla Giunta, su proposta del delegato allo Sport, competono:
 - a. l'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi;
 - b. la determinazione delle tariffe orarie e delle cauzioni per l'utilizzo degli impianti
 - c. qualsiasi attività diretta alla promozione dell'attività sportiva secondo i principi generali di cui all'articolo precedente

Articolo 6 . (RESPONSABILI DEI SERVIZI)

1. Ai fini del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale al Patrimonio / Manutentivo provvede :
 - a. a stipulare la convenzione con i gestori degli impianti sportivi in caso di gestione indiretta;
 - b. alla programmazione dell'uso degli impianti sportivi secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale;
 - c. alla predisposizione del calendario di utilizzo di cui ai successivi articoli;
 - d. al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi in gestione diretta;
 - e. al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi pubblicitari;
 - f. alla verifica dello stato di fatto delle strutture e di eventuali interventi di manutenzione da porre in essere;
 - g. all'assegnazione degli spazi e degli orari secondo le norme regolamentari e alla predisposizione del calendario per gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune (sentite le società richiedenti) .
 - h. ad ogni altro compito gestionale in esecuzione del presente Regolamento.

Articolo 7 . (ATTIVITÀ DI GESTIONE)

1. Per gestione si intende l'insieme delle attività di manutenzione ordinaria, valorizzazione e promozione degli impianti finalizzata all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, secondo i principi di buon andamento ed imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
2. L'Amministrazione Comunale può gestire gli impianti sportivi:
 - a. direttamente, in economia;

b. mediante affidamento a terzi, ai sensi della Legge Regionale vigente al momento dell'affidamento , oltre che dai successivi articoli del presente Regolamento

Articolo 8 – DESTINAZIONE ED USO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI

I locali, le strutture e gli impianti sportivi o parte di essi possono:

- a) essere temporaneamente messi a disposizione di terzi secondo le modalità indicate nel presente Regolamento (gestione diretta);
- b) essere utilizzati in via esclusiva da un soggetto, tramite stipula di apposita convenzione (gestione convenzionata) a seguito di deliberazione della Giunta Comunale,.

Le iniziative, le manifestazioni e attività sportive per le quali è richiesta concessione in uso dei locali, delle strutture e degli impianti, devono essere compatibili con la natura e le caratteristiche strutturali dell'impianto, del locale o dello spazio.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzo diversa da quella prevista nella convenzione o nell'atto di concessione.

E' facoltà della Giunta Comunale individuare la forma di gestione (diretta o convenzionata) da adottare per le singole strutture ed impianti sportivi.

Articolo 9 – REGOLE DI UTILIZZO E RESPONSABILITÀ

Nell'utilizzo delle strutture e dei locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
- b) segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
- c) rilascio dell'immobile nello stato in cui si trovava al momento della consegna ;
- d) occupazione limitata agli spazi assegnati;

In ogni caso, i soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, sopralluoghi nei locali e nelle strutture o impianti concessi in uso , per accertarne il corretto utilizzo.

In caso di inadempimento o di utilizzo difforme dalle condizioni e modalità di autorizzazione all' uso , l'Amministrazione Comunale potrà successivamente non assentire ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.

Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale.

Articolo 10 – SOGGETTI AFFIDATARI E PRIORITÀ nella concessione degli impianti e delle strutture

In caso di richieste per attività programmate, annuali o stagionali, relative allo stesso impianto o struttura, saranno osservati i seguenti criteri di priorità, compatibilmente con la possibilità di conciliare più richieste:

- a) per le strutture sportive:
 - 1) affiliazione ad una Federazione o Ente riconosciuto a livello nazionale;
 - 2) posizione di categoria, con priorità per i campionati a livello superiore;
 - 3) numero complessivo degli iscritti;
 - 4) associazioni o gruppi di promozione sportiva e ricreativa;
 - 5) attività senza fini di lucro;
 - 6) iniziative o corsi a pagamento.
- b) per altri impianti :
 - 1) attività o manifestazioni per categorie di persone svantaggiate;
 - 2) attività sociali, culturali, ricreative, sportive senza fini di lucro;
 - 3) altre attività o manifestazioni.

E' data in ogni caso priorità, durante gli orari scolastici, agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e superiori presenti sul territorio comunale se le scuole medesime risultano prive di idonee ed apposite strutture dove consentire la pratica sportiva

3. In caso di richieste riguardanti la stessa struttura per attività occasionali, sarà rispettato l'ordine cronologico delle domande .

Articolo 11 . CONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. Gli impianti sono affidati dall'Amministrazione Comunale ed accettati dal Gestore o dal soggetto affidatario per l' utilizzo , nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.

2. All'atto della consegna, il Responsabile del Servizio Tecnico, o suo delegato, e il Legale rappresentante del Gestore, o suo delegato, redigono in contraddittorio tra loro e sottoscrivono verbale contenente l'elenco e la descrizione dello stato di funzionalità e di conservazione della struttura e relativi impianti e dotazioni.

3. L'originale del verbale rimane depositato presso gli Uffici Comunali e copia di esso è consegnata al gestore.

4. Alla scadenza della convenzione (o della autorizzazione in uso degli impianti e/o dei locali e attrezzature) la restituzione degli impianti avviene previa verifica, in contraddittorio tra le parti avendo esclusivo riguardo al verbale di consegna, del corretto ed integrale adempimento degli obblighi a carico dell'affidatario.

Articolo 12 . VIGILANZA E CUSTODIA

1. La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.
2. Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto, se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Articolo 13 . CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il gestore presta prima della sottoscrizione della convenzione una cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo netto del contratto /convenzione , con le seguenti modalità:
 - a) Deposito delle somme in numerario;
 - b) Fidejussione bancaria;
 - c) Polizza assicurativa rilasciata da Istituto autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2. La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse o dei danni alle strutture.
La cauzione potrà, altresì, essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi sociali da parte del gestore, in misura pari all'ammontare dell'omesso versamento.
3. La cauzione sarà svincolata solamente alla scadenza del contratto, dopo la verifica da parte del Responsabile del SERVIZIO competente, che il servizio è stato svolto regolarmente, ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura da parte del gestore.

Articolo 14 .- RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO IMPIANTI

Fatti salvi i casi in cui, ai sensi del presente Regolamento, la Giunta Comunale ritenga di stipulare una convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto, l'uso degli stessi è subordinato al rilascio di apposito Atto / provvedimento di autorizzazione sottoscritto dall' UTC e dal soggetto affidatario per l' utilizzo , repertoriato e registrato secondo le disposizioni organizzative interne.
L'atto suddetto potrà essere revocato in caso di violazione del presente Regolamento o di mancato pagamento della tariffa , ovvero per motivi di pubblico interesse .

Articolo 15-. TARIFFE E CAUZIONE

- 1) Il Comune , di norma , subordina l' utilizzo / uso degli immobili oggetto del presente Regolamento al versamento anticipato di una somma a titolo di deposito cauzionale (determinato dal RESPONSABILE del SETTORE / R.U.P. competente , in ordine all' ammontare dei costi per consumi calcolato sulla media del periodo precedente – salvo conguaglio)
- 2) Le tariffe per l' utenza degli impianti comunali , sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento deliberativo, e possono essere differenziate secondo le categorie dei soggetti fruitori (in considerazione dell'utilizzo o meno del riscaldamento degli ambienti e degli impianti di illuminazione) formulati dai RESPONSABILI DEI SETTORI competenti in base alla necessaria copertura in % dei costi sostenuti e sostenendi del Servizio a D.I. (ovvero secondo altri criteri specifici e motivati determinati dalla GIUNTA COMUNALE – su conforme parere dei RESPONSABILI).

Articolo 16 - AGEVOLAZIONI.

E' nella facoltà della Giunta Comunale concedere gratuitamente e/o applicando particolari agevolazioni , l'utilizzo delle strutture oggetto di disciplina del presente regolamento a favore di Enti operanti sul territorio comunale , senza fini di lucro.
Parimenti la Giunta può concedere gratuitamente l'utilizzo degli spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio .

TITOLO II Impianti sportivi

Capo I GESTIONE DIRETTA

Articolo 17 – COMPETENZE DEL COMUNE.

- 1) Nel caso di gestione diretta degli impianti sportivi, è affidata al Comune la vigilanza, la conservazione e la manutenzione dei medesimi, nonché il compito di regolamentare le modalità di uso da parte degli utenti.
- 2) Per quanto riguarda le tariffe dell'utenza degli impianti sportivi, trovano applicazione gli artt. 14,15 e 16

Articolo 18 – DOMANDA DI UTILIZZO.

- 1) Per ottenere l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Sindaco, firmata dal rappresentante legale.
- 2) La richiesta dovrà indicare dettagliatamente l'impianto di cui si chiede l'uso, il tipo di attività svolta, il giorno, l'orario, la presumibile durata e il numero degli atleti.

Articolo 19 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER USO OCCASIONALE

- 1) Anche l'autorizzazione all'uso occasionale o continuativo, è subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto concessionario di convenzione che lo vincoli ad utilizzare l'impianto con le modalità e le condizioni ivi espressamente specificate (per il tipo di impianto), oltre che alle condizioni del presente Regolamento.
- 2) L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento delle gare, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti, oltre che per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti o quant'altro gli Enti, i gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.
- 3) L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente nel rispetto del calendario fissato ed entro gli orari stabiliti.

CAPO II GESTIONE CONVENZIONATA / DI TERZI

Articolo 20 – Modalità di affidamento della gestione a terzi

- 1) Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi, associazioni/società sportive, mediante stipula di apposita convenzione /contratto.
- 2) La convenzione /contratto è sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del gruppo sportivo o associazione/società e dal Comune (Dirigente del Settore competente) e contiene le condizioni di utilizzo in base alle quali gli impianti sono affidati.
- 3) La stipula della convenzione / testo contrattuale è adottata dal RESPONSABILE del settore competente, in esecuzione del presente REGOLAMENTO e delle direttive della GIUNTA COMUNALE

Articolo 21-. MODALITÀ E CRITERI PER L'AFFIDAMENTO

La decisione di affidare il servizio di gestione a terzi spetta al Consiglio Comunale.

La durata dell'affidamento non potrà essere superiore a 5 (cinque) anni. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo nel caso in cui l'associazione affidataria, in accordo con il Comune, sia disposta a fare investimenti sull'impianto.

2. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, mediante bando di selezione.

3. I criteri cui attenersi nell'affidamento sono i seguenti:

- Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- Esperienza del richiedente la gestione nel settore;
- Radicamento sul territorio;
- Affidabilità economica;
- Qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati;
- Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- Organizzazione di attività in favore dei giovani, diversamente abili ed anziani;
- Presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- Valutazione della convenienza economica dell'offerta, previa indicazione del canone minimo.

4. Il servizio di gestione potrà essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

- Quando sul territorio di San Giorgio del Sannio è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto dei criteri individuati per l'affidamento;
- In presenza di rilevanti risultati sportivi conseguiti dal soggetto già affidatario dell'impianto nei cinque anni precedenti all'affidamento;

- Quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- Qualora l'affidatario garantisca almeno al 50% degli utenti l'accesso, la formazione e la pratica sportiva in forma gratuita presso l'impianto oggetto di affidamento, con priorità a soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni di grave disagio.

Articolo 22- STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. L'affidamento della gestione al terzo aggiudicatario avviene mediante convenzione/contratto per la disciplina dei rapporti, dei criteri d'uso dell'impianto e delle condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui al presente Regolamento.

2.. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) Salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) Rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipologia di utenza;
 - c) Promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'uso dell'impianto.
3. Alla convenzione devono essere allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.
4. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di uso dell'impianto. Il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale proprietaria dell'impianto.
5. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
6. Le convenzioni, a pena di nullità, devono prevedere apposite modalità di accesso, formazione e pratica sportiva gratuita in favore di soggetti provenienti da nuclei familiari in condizione di grave disagio economico.

Articolo 23 – CONTENUTO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O CONVENZIONE

Gli atti di concessione o le convenzioni da stipularsi con i soggetti richiedenti devono contenere:

- la disciplina dell'utilizzo dei locali o della struttura e delle relative attrezzature;
- l'individuazione dei soggetti responsabili;
- il termine di inizio e la durata;
- la disciplina relativa all'acconto cauzionale e /o al rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono e degli altri servizi e per manutenzione ordinaria dell'immobile;
- la previsione del deposito di una cauzione determinata dal Responsabile del SERVIZIO competente, salvo che la Giunta disponga motivatamente di prescindere, su conforme parere del R.U.P. .

Articolo 24 – ONERI CARICO GESTORE

1. Sono espressamente a carico del gestore, salvo che venga diversamente disposto:

- spese per il personale ed i volontari;
- gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto;
- utenze e consumi;
- imposte, tasse, costi per le autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività sportive;
- versamento a favore del Comune di cauzione in garanzia del corretto svolgimento delle attività sportive.

2. L'Amministrazione Comunale e il terzo gestore non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Articolo 25- . SPESE CONTRATTUALI

1. La convenzione/CONTRATTO sarà stipulata nella forma di scrittura privata autenticata.

Tutte le spese di bollo, registrazione presso l'Ufficio delle Entrate, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente sono a carico del gestore.

Articolo 26 – ONERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO.

1. Sono a carico esclusivo del soggetto affidatario tutti gli oneri e le spese inerenti la gestione ordinaria dell'impianto sportivo, con annessi spogliatoi, relative attrezzature ed eventuali aree di pertinenza.

Su richiesta formale e motivata dell'affidatario, lo stesso potrà effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i cui importi / preventivi / elenchi prezzi – vistati per congruità degli interventi e delle stime delle somme da parte dell' U.T.C. - potranno essere scomputati dal canone annuo di concessione (previa approvazione della proposta da parte della Giunta, su parere / conforme del SETTORE TECNICO competente).

2. La gestione degli impianti da parte del soggetto affidatario dovrà, comunque, rispondere ai seguenti principi /canoni :

- Conservazione e funzionamento dell'impianto in ottimo stato;
- Prestazione di idonee coperture assicurative, su richiesta dell'Amministrazione, anche per responsabilità civile c/ terzi ed uso impiantistica/attrezzature ;
- Utilizzo dell'impianto unicamente per le attività autorizzate .

Articolo 27 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Su richiesta motivata dell'Amministrazione comunale, il soggetto affidatario dell'impianto è tenuto a consentire l'uso del medesimo e delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dal gestore.

Il gruppo sportivo /associazione affidatario dell'impianto sono tenuti a garantire la disponibilità degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 28 . RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE

1. Sono cause di risoluzione della convenzione di gestione degli impianti sportivi comunali:

- ◆ gravi deficienze nella gestione o manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e degli interventi di mantenimento in sicurezza come previsti nelle singole convenzioni
- ◆ grave violazione delle norme contenute nella convenzione o nel Regolamento (accertate dal Settore competente)
- ◆ conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- ◆ ogni altra violazione delle clausole convenzionali o delle norme del Regolamento.

2. Il Comune contesta al Gestore, per iscritto, le violazioni riscontrate intimando di rimuoverle entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la convenzione si intende senz'altro risolta.

3. Il Comune potrà, altresì, recedere dalla convenzione qualora sopravvenuti motivi di pubblico interesse rendano opportuna una diversa gestione, utilizzazione o destinazione dell'impianto.

4. In caso di risoluzione contrattuale e /o di recesso l'impianto ritornerà alla gestione diretta del comune o affidata ad altra Associazione o gruppo sportivo richiedente . Lo stesso accadrà anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo o associazione sportiva che gestisce l'impianto.

Articolo 29 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

L'Amministrazione Comunale, in relazione alla copertura dei costi di gestione dell'impianto affidato in concessione , interviene :

- richiedendo al concessionario il pagamento di un canone annuo se dall'utilizzo degli impianti derivano entrate a favore del concessionario , ovvero attraverso un PIANO - TARIFFARIO a carico dell'utenza , approvato dalla Giunta Comunale (su proposta dei Responsabili dei competenti SERVIZI TECNICO- FINANZIARIO)

TITOLO III° CRITERI GENERALI PER USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 30-. ASSEGNAZIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono utilizzati per lo svolgimento di campionati nazionali e locali, tornei, gare, manifestazioni, allenamenti, utilizzo del tempo libero attinenti discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche, strutturali e dimensionali dell'impianto.
2. L'assegnazione degli spazi e degli orari avviene secondo le norme seguenti. Alla predisposizione del calendario per gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune provvede il Responsabile del Servizio, sentite le società richiedenti.
3. A tutti gli utilizzatori degli spazi, qualunque sia la forma dell'utilizzo, si applica il titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 31- .DESTINATARI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere utilizzati dai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
- c) Istituzioni scolastiche
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali

2. Sono altresì utilizzati, in via residuale e nei limiti di disponibilità del calendario, da altri soggetti che ne facciano richiesta, purché organizzati.

Articolo 32 . FORME DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la manutenzione degli impianti sportivi. La collaborazione dei cittadini potrà esprimersi con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di interventi manutentivi e/o con l'offerta di sostegno finanziario.

2. Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità temporale devono essere concordati con i Responsabili dei Servizi Tecnici Comunali cui competono anche la verifica della corretta realizzazione degli stessi;
- gli interventi continuati nel tempo devono essere preventivamente portati a conoscenza dell'Amministrazione Comunale da parte dei proponenti volontari.

Articolo 33-. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. I soggetti che intendono fruire degli impianti gestiti direttamente dall'Ente in maniera continuativa per la stagione sportiva successiva, devono presentare, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, richiesta scritta ALL'UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO Sport del Comune, specificando l'impianto da utilizzare, il tipo di attività svolta, il periodo e le fasce orarie richieste, indicando altresì il responsabile referente delle attività medesime.
2. Le richieste pervenute oltre il termine di cui al primo comma sono soddisfatte compatibilmente alle disponibilità residue del calendario di utilizzo.
3. Il Responsabile UTC preposto, esamina le richieste e redige il calendario organizzativo degli spazi e degli orari per i singoli impianti, avendo cura di verificare l'adeguatezza dell'impianto sportivo richiesto al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi e di ottimizzare l'utilizzo dello stesso.
4. In caso di pluralità di richieste per il medesimo impianto, ferma restando la priorità per i destinatari con sede operativa o residenti nel Comune di San Giorgio del Sannio, il Responsabile organizza l'assegnazione avendo riguardo ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine decrescente:
 - a. destinatari che svolgono attività promozionale dello sport con particolare attenzione per il settore giovanile, per gli anziani, portatori di handicap, persone con difficoltà psichica e/o sociale. In caso di concorrenza di più aspiranti, la priorità viene data alla/e Associazione/i che svolge/ono l'attività in San Giorgio del Sannio in modo più continuo e duraturo, proporzionalmente al numero degli iscritti.
 - b. destinatari che svolgono attività agonistica. In caso di concorrenza di più aspiranti, la priorità viene data alla/e Associazione/i che svolge/no il campionato di categoria superiore.
 - c. destinatari che praticano discipline diffuse in misura minima sul territorio;
 - d. soggetti privati organizzati per lo svolgimento di attività sportive nel tempo libero.
5. Al fine di salvaguardare la pluralità, il Responsabile può stabilire limiti massimi di assegnazioni orarie per ciascuna tipologia di attività.
6. Per i richiedenti che svolgono attività in favore di bambini ed adolescenti saranno riservate le fasce orarie pomeridiane, mentre le fasce orarie serali saranno utilizzate dagli adulti.
7. Dovranno essere assicurate delle fasce orarie per privati organizzati che ne facciano richiesta per attività ricreative e/o amatoriali.
8. L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio della stagione sportiva con le società interessate.
9. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza i campionati di categoria superiore. Le gare hanno di norma precedenza sugli allenamenti.
10. In ogni caso, vanno salvaguardate prioritariamente le necessità delle Scuole presenti sul territorio e prive di impianti sportivi propri, riservando alle stesse le fasce orarie che i Dirigenti Scolastici richiederanno per le attività didattiche e di avviamento alla pratica sportiva in ciascun anno scolastico.
11. L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Il Dirigente Scolastico, al fine di consentire la corretta redazione del calendario, comunica al Servizio UTC il prospetto di utilizzo delle palestre da parte della scuola.
12. Il Responsabile del Servizio UTC, sentita l'Amministrazione Comunale, predispose il calendario di utilizzo che viene approvato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Successivamente provvede al rilascio delle autorizzazioni d'uso secondo le assegnazioni determinate nel calendario approvato. Le autorizzazioni per le palestre scolastiche vengono rilasciate dal Dirigente Scolastico.

Articolo 34. LOCALI E SPAZI INTERNI

1. L'uso riservato degli spazi e dei locali interni ad uso deposito attrezzature può essere concesso alle società che ne fanno richiesta a condizione che non sia limitativo del pari diritto di altri eventuali utilizzatori che hanno le stesse esigenze e a condizione che gli spazi disponibili vengano equamente ripartiti.
2. E' vietato custodire materiale pericoloso e/o proibito. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso per ispezioni e/o verifiche da parte delle persone a ciò autorizzate e/o dei Responsabili o loro delegati dei Servizi Comunali.
3. Le società autorizzate all'uso degli impianti sono responsabili in via esclusiva dei materiali e/o attrezzi in custodia, sia a titolo di proprietà che ad altro titolo.

Articolo 35- SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI D' USO

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti stessi, dandone comunicazione agli utenti con congruo anticipo.
2. Per le sospensioni, nulla è dovuto né dai Gestori né dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 36.REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI D'USO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla l'utilizzatore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

2. Il Responsabile del Servizio UTC ha facoltà di revocare le autorizzazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare autorizzazioni d'uso quando i richiedenti risultino:

- ◆ Morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- ◆ Trasgressori delle norme previste nel presente regolamento;
- ◆ Autori di danni intenzionali o colposi alle strutture degli impianti sportivi

Articolo 37- USO OCCASIONALE E STRAORDINARIO)

1. L'uso occasionale e straordinario degli impianti sportivi comunali da parte dei soggetti esclusivamente per le attività di cui all'articolo 30, è concesso dal Responsabile del Servizio UTC, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2. L'uso degli impianti sportivi per attività diverse da quelle indicate all'articolo 30 è autorizzata, previo parere favorevole della Giunta Comunale, dal Responsabile del Servizio competente.

3. Le domande dovranno essere presentate con congruo anticipo, specificando nella richiesta il giorno, l'ora d'inizio e di fine delle attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

Articolo 38 – TARIFFE- PIANO TARIFFARIO

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe nella misura e con le modalità annualmente fissate dalla Giunta Comunale.

2. Le tariffe possono essere orarie o a prestazione.

3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

4. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

6. Qualora nel corso della stagione sportiva il soggetto autorizzato all'uso non intenda o non possa fruire con regolarità delle ore assegnate secondo il calendario di utilizzo, è tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

Qualora rinunci ad oltre il 40% delle ore assegnate, la somma versata a titolo di tariffa oraria non sarà restituita.

In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

Articolo 39 – SISTEMA TARIFFARIO.

1) Il sistema tariffario e il deposito cauzionale sono disciplinati dai precedenti articoli .

2) Le tariffe sono differenziate in relazione al tipo di struttura concesse in uso (spazi aperti, sale aperte al pubblico, palestre) nonché al tipo di attività programmata (Corsi formativi, incontri pubblici, concorsi od altro) e alla natura dei soggetti richiedenti (su pari proposta deliberativa e prospetto dimostrativo dell' UFFICIO FINANZE) .

3) La pulizia dei locali è in ogni caso a carico degli utilizzatori , come anche i costi /consumi di energia elettrica, gas , acqua ecc..

Articolo 40- . USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle Scuole di San Giorgio del Sannio che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività di avviamento alla pratica sportiva.

L'uso a titolo gratuito di impianti sportivi da parte di Associazioni sportive, sociali e/o culturali o Federazioni Sportive che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, può essere definito dalla Giunta Comunale con proprio atto, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro del richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 41- USO DELL'IMPIANTO)

1. Gli utilizzatori sono tenuti ad osservare ed a fare osservare le norme del presente Regolamento nell'uso dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ed in particolare a:

- ◆ Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- ◆ Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- ◆ Mantenere i locali, le pertinenze e le attrezzature nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. Gli eventuali danni, provocati o riscontrati, devono essere segnalati al Gestore o al Responsabile del Servizio entro il giorno successivo all'evento dannoso o dalla scoperta, così come qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
3. Il gestore è tenuto a vigilare sull'uso dell'impianto e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.
4. Qualora non venisse identificata la società utilizzatrice cui appartiene l'autore del danno a cose e/o persone, l'Amministrazione Comunale incamererà l'importo relativo ai danni rilevati fra tutte le società utilizzatrici in modo proporzionale al numero delle ore d'attività.
5. E' fatto divieto di:
 - calpestare il campo da gioco con calzature non idonee o che possano arrecare danno;
 - usare attrezzi non specifici della propria disciplina;
 - lasciare gli attrezzi in disordine dopo l'uso;
 - lasciare gli spogliatoi sporchi e/o in disordine, compresi i servizi igienici;
 - imbrattare muri, porte, finestre, panche ed arredamenti vari;
 - compiere ogni altra azione od omissione che pregiudichi l'integrità della struttura e/o degli attrezzi.
6. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sportivi comunali dovranno sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto.
7. Ai fini di quanto sopra previsto, ogni società utilizzatrice stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e ne consegna copia al Responsabile del Servizio UTC PATRIMONIO/MANUTENTIVO.

Articolo 42. PUBBLICITA'

1. È consentito l'uso di cartelloni pubblicitari. Essi devono essere conformi al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. , nonché al Regolamento Comunale.
2. Sono a carico del Gestore e/o utilizzatore che ne richiede l'installazione l' imposta di pubblicità, e la corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, ove previste.
3. Il numero, le dimensioni e la tipologia degli spazi pubblicitari fissi sono definiti dal Servizio UTC del Comune, d'intesa con il Comando P.M. , sentiti i gestori e/o i soggetti utilizzatori degli impianti, assicurandosi che gli spazi vengano divisi equamente tra i richiedenti, dando priorità ai seguenti elementi:
 - Assenza di fonti di finanziamento alternative;
 - Partecipazione a campionati per ordine di importanza;
 - Presenza di pubblico agli incontri.
4. Negli impianti sportivi a gestione diretta verranno assegnati alle associazioni sportive che ne fanno richiesta contestualmente a quella di utilizzo degli impianti sportivi.
5. Le autorizzazioni all'uso degli spazi pubblicitari hanno la durata di una stagione sportiva e vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio, contestualmente all'autorizzazione all'uso dell'impianto, previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. Al termine del periodo di assegnazione i concessionari sono tenuti alla rimozione dei supporti pubblicitari.
7. In caso di utilizzo continuativo dell'impianto sportivo da parte di più società, è consentito l'utilizzo di supporti pubblicitari amovibili, purchè non limitino la visibilità dei supporti pubblicitari fissi e non siano lesivi per gli atleti e/o il pubblico.
8. Eventuali supporti pubblicitari non conformi a quanto precedentemente indicato saranno rimossi dagli utilizzatori che li hanno installati, su richiesta dell'Ente proprietario dell'impianto. In caso ciò non avvenga spontaneamente, l'Ente proprietario provvederà con i propri mezzi.

Articolo 43 . PRESENZA DEL PUBBLICO

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. Gli utilizzatori vigilano sul corretto comportamento degli spettatori e sull'osservanza delle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale, nonché sulla corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'uso degli impianti dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello massimo consentito nella struttura.
3. In occasione di manifestazioni sportive per le quali sia previsto l'ingresso degli spettatori a pagamento, l'introito conseguito spetta all'organizzatore dell'evento ed a suo carico resteranno inoltre gli oneri conseguenti (es. SIAE).

Articolo 44. INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente presenta, unitamente alla richiesta di utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprensiva delle dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché della dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di detta attrezzatura.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio l'Assegnatario ne dà immediata comunicazione al Servizio U.T.C. per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

TITOLO III Immobili Comunali

Capo I Strutture Scolastiche

Articolo 45 – DISPONIBILITÀ DELLE STRUTTURE

I locali degli edifici scolastici comunali e degli impianti sportivi ad essi annessi possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, per manifestazioni ed attività formative, culturali, sociali, sportive o ricreative organizzate da Enti, Associazioni o società per le quali costituisce titolo di priorità l' avere la propria sede nel Comune e di essere iscritti nel Registro Comunale delle Associazioni.

Articolo 46 – PRIORITÀ PER L'UTILIZZO

L'uso dei locali scolastici e degli impianti annessi è concesso in ordine di priorità per:

- a) attività senza fini di lucro;
- b) attività o manifestazioni per categorie di persone svantaggiate;
- c) attività o manifestazioni per giovani in età scolare dai 6 ai 18 anni;
- d) attività gestite da enti o gruppi di promozione sportiva o ricreativa.

Articolo 47 – DOMANDE DI UTILIZZO E ISTRUTTORIA.

Le domande per l'utilizzazione degli impianti, locali e attrezzature di cui al presente titolo vanno inoltrate al Sindaco con comunicazione scritta, specificando le finalità di uso e gli orari e l'indicazione del soggetto responsabile unitamente all'impegno dello stesso di assumersi tutta la responsabilità derivante da eventuale uso improprio o per danneggiamenti .

Detto utilizzo è subordinato all'acquisizione del parere favorevole delle competenti autorità scolastiche.

L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione all'uso dei locali o delle strutture richieste successivamente all'acquisizione del parere conforme da parte delle autorità scolastiche.

Articolo 48 – IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLE SCUOLE.

1.L'utilizzo degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici da parte di terzi, può avvenire in orari extrascolastici , e comunque compatibilmente con le esigenze della scuola e tenute presenti le priorità di cui all'articolo 46, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale su parere conforme delle autorità scolastiche competenti.

2.Gli utilizzatori hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei locali , prima della loro riconsegna al Comune

3.L'utilizzo è gratuito nel caso di svolgimento di attività sportive da parte di Associazioni di studenti iscritti alla scuola stessa o di altri istituti scolastici del Comune.

Articolo 49 – VIGILANZA SULL'USO DELLE STRUTTURE.

Il servizio di vigilanza e assistenza durante l'utilizzo delle strutture scolastiche e dei loro annessi locali ed attrezzature è concordato tra Comune, autorità scolastica e soggetto utilizzatore.

CAPO II STRUTTURA “ CILINDRO NERO “

Art. 50 – Oggetto.

Il presente Capo disciplina l'utilizzo temporaneo dei locali della struttura “ **Cilindro Nero** “, sita alla Via M. Lanzotti del Comune . L'utilizzo è riservato, in via prioritaria, alle riunioni e manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Esso è altresì consentito, compatibilmente con le disponibilità della stessa da verificare tramite l'Ufficio Comunale preposto, ad altri Enti pubblici e privati, alle Scuole, alle Associazioni culturali, sportive, ricreative, sociali e di categoria, secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 51– Domande di utilizzo e autorizzazione.

La richiesta di utilizzo va presentata per iscritto dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione richiedente al Sindaco, indicando:

- il giorno e l'orario di utilizzo;
- il tipo di manifestazione prevista e la finalità;
- l'impegno ad assumersi ogni responsabilità per uso improprio o per danneggiamenti .

Il Nulla Osta per l'utilizzo sarà rilasciato, previo parere favorevole del Sindaco o Assessore competente , nel rispetto del calendario di utilizzazione che tiene conto della data del protocollo comunale di presentazione della domanda da parte del RESPONSABILE

UTC competente (previo pagamento dei costi /regime tariffario definiti dalla Giunta Comunale e sottoscrizione di atto d'impegno per la pulizia dei locali e per la raccolta ecc. dei rifiuti, prima della riconsegna della STRUTTURA all'Ente).

CAPO III SPAZI PUBBLICI

Articolo 53 – PRESENTAZIONE DOMANDE E ISTRUTTORIA.

Le domande per l'utilizzazione di spazi pubblici quali piazze o parchi per riunioni, manifestazioni o per attività diverse (circhi, esibizioni, mostre, spettacoli, sagre, festività Religiose rionali etc.) devono essere presentate agli interessati per iscritto con l'indicazione precisa:

- dello spazio richiesto e dell'attività da svolgere;
- dei giorni e dell'orario in cui si prevede l'utilizzo;
- del nominativo del legale rappresentante o del responsabile e l'eventuale abilitazione allo svolgimento dell'attività, secondo le norme vigenti in materia;
- della dichiarazione di responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso autorizzato, possono derivare a persone o a cose.
- della dichiarazione, per quanto riguarda le manifestazioni, in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso al pubblico.

Art. 54– VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.

- 1) Sull'ammissione ed accoglimento delle richieste si esprimerà la Giunta Comunale, previa istruttoria e parere del Comando Vigili Urbani, tenendo conto della disponibilità degli spazi, della loro utilizzazione, della logistica, del traffico e della disponibilità.
- 2) Sarà attribuita priorità nella concessione delle autorizzazioni, alle iniziative che non perseguono fini di lucro.
- 3) La disponibilità dell'area è soggetta anche alla valutazione preventiva in relazione alla sua compatibilità con le esigenze del traffico, con l'eventuale contemporanea effettuazione di altre manifestazioni e con la sicurezza pubblica, oltre a tutte le altre autorizzazioni obbligatorie per specifiche attività e manifestazioni, anche in considerazione del numero degli spettatori o partecipanti previsti.

Articolo 55 – COSTI PER L'UTILIZZO

- 1) Il sistema tariffario e il deposito cauzionale sono disciplinati dai precedenti articoli del presente Regolamento. Nelle festività Religiose compete comunque - secondo le direttive dei Vigili Urbani - l'onere al personale atto al posizionamento delle transenne, la delimitazione degli spazi e delle strade.
- 2) Le tariffe sono differenziate in relazione all'ubicazione dello spazio, al tipo di attività ed ai soggetti richiedenti.
- 3) L'uso del suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa di occupazione, per i soli manufatti mobili (gazebo, bancarelle, ecc.), secondo le tariffe comunali vigenti.
- 4) Una particolare cauzione / integrativa potrà essere richiesta dall'Ente per attività che comportano possibili danni al suolo pubblico, ad attrezzature o impianti di proprietà comunale (secondo prudente valutazione e proposta del SETTORE UTC).

TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 56 – DISPOSIZIONI VARIE

In caso di utilizzo di strutture pubbliche per pubblici spettacoli, sono necessari i permessi richiesti dalle norme vigenti. L'autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri nulla-osta, permessi o autorizzazioni previste per legge o per regolamento.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente o tecnico/manutentivo, dandone adeguato preavviso all'interessato.

Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.

Il presente Regolamento estende la propria efficacia anche ad eventuali impianti sportivi, strutture ed immobili di proprietà comunale di successiva realizzazione, riconducendo ciascuno a specifica tipologia di appartenenza.

Articolo 57 – NORMA TRANSITORIA

Sono fatte salve le concessioni in corso, sino a loro naturale scadenza, per l'uso degli impianti, degli immobili e dei locali comunali. In prima istanza, è data priorità, per l'utilizzo degli immobili e degli impianti sportivi, alle Associazioni che, di fatto, già fruiscono stabilmente delle strutture da almeno due anni.

3. Nella vigenza delle suddette convenzioni e previo accordo tra le parti, ai fini dell'ottimizzazione dell'uso degli impianti e del rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, potranno essere modificate le condizioni di gestione degli impianti oggetto delle convenzioni.

4. Nella I^a fase di applicazione del presente Regolamento, in ogni impianto sportivo sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Responsabili del Servizio Tecnico (o loro delegati), alla presenza delle Associazioni utilizzatrici, per la presa d'atto dello stato di fatto dei luoghi e per redigere un inventario degli impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune.

5. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Articolo 58 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla Stagione Sportiva 2012/2013, a far data dall'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto.

3.. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa generale, amministrativa, civilistica, fiscale e di contabilità pubblica, nonché alla normativa specifica inerente la materia regolata.

IL SINDACO
Dott. Claudio Ricci